



Ministero della Salute

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Ministero della Salute**, Direzione Generale della Programmazione sanitaria con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5 – c.f. 97023180587 – rappresentata dal dott. Andrea Urbani, nella qualità di Direttore Generale della programmazione sanitaria, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero medesimo

E

l'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** con sede in via San Martino snc – P.I. 01987250782- rappresentata dal Dott. Achille Gentile, nella qualità di Direttore Generale nominato con DPGR n. 5 del 12.01.2016,

PREMESSO CHE

- l'art. 47 ter, comma 1, lett. a) del D. lgs 30 luglio 1999, n. 300, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 2, lett. e), punto 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, prevede che il Ministero della Salute svolga, tra l'altro, funzioni in materia di programmazione tecnico – sanitaria di rilievo nazionale e di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali;
- la legge 23.12.2005 n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", all'articolo 1, comma 288, dispone che presso il Ministero della Salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria (SiVeAS);
- il decreto 17 giugno 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, ha istituito il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui al citato art. 1, comma 288, della legge 23.12.2005, n. 266, definendo le modalità di attuazione ed affidando il supporto tecnico alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- nell'ambito delle attività afferenti il Sistema nazionale per la verifica ed il controllo dell'assistenza sanitaria viene realizzato un monitoraggio dell'assistenza sanitaria teso alla verifica del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, ai fini della verifica dell'erogazione dei servizi ai cittadini, per assicurare trasparenza, confrontabilità e verifica dell'assistenza erogata attraverso i livelli essenziali;
- che il monitoraggio tende anche alla valutazione dell'organizzazione dell'offerta della rete ospedaliera per renderla più efficace e rispondente ai bisogni del cittadino;

- le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 -bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
- l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza a malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, stabilisce le dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano le Reti nonché i requisiti, le modalità organizzative, gli standard strutturali, le figure professionali e le modalità organizzative delle strutture che costituiscono le Reti;
- il DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, ha inserito nei nuovi LEA le cure palliative e la terapia del dolore, in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 38 del 15 marzo 2010;
- è intenzione della Direzione generale della programmazione promuovere nel corso del 2018 uno studio osservazionale descrittivo per approfondire la conoscenza sulla rete di offerta dei servizi per la lotta al dolore cronico, con focus sui Centri HUB, come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, al fine di: verificare la loro attivazione sul territorio nazionale e l'omogeneità del trattamento clinico per i pazienti;
- l'Azienda Ospedaliera di Cosenza è Centro Hub di Terapia del Dolore della regione Calabria ha manifestato interesse a partecipare alla realizzazione del predetto progetto anche tenuto conto dei proficui risultati ottenuti nel corso della precedente collaborazione con il Ministero della salute per la realizzazione delle attività connesse al progetto "L'innovazione tecnologica tra la pratica clinica e il sistema di governance nazionale"
- per il raggiungimento delle predette finalità generali si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, per lo svolgimento di specifiche attività, individuate nel progetto allegato al medesimo protocollo;
- al fine di consentire il più efficiente espletamento della collaborazione tra le amministrazioni su citate, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza individua quale esperto da assegnare temporaneamente presso la sede del Ministero della salute con le modalità di cui al presente protocollo di intesa, il Dott. Francesco Amato in possesso di professionalità e competenze specifiche in materia di terapia del dolore per le finalità di cui al presente Protocollo di intesa;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, esclude dall'applicazione del codice degli appalti gli accordi tra enti pubblici che presentino le seguenti condizioni:
 - "a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 165 del 2001 "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre,

per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private";
-il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che le amministrazioni partecipanti, con la sottoscrizione della presente Intesa dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO pertanto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle su citate normative;

SENTITI la Direzione Generale dell'AO di Cosenza, e l'Ufficio 2 del Ministero della Salute, al fine di assicurare il necessario raccordo tra le attività delle amministrazioni interessate;

ACQUISITO il consenso del dott. Francesco Amato, per l'assegnazione temporanea presso il Ministero della salute;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse nella realizzazione di un progetto di studio osservazionale "L'utilizzo di tecnologie e processi di cura innovativi nella terapia del dolore: ricognizione della letteratura a supporto di nuovi modelli di governance".
2. Il raggiungimento delle predette finalità generali prevede lo svolgimento di specifiche attività, puntualmente individuate nell'allegato progetto che costituisce parte integrante del presente protocollo.
3. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede del Ministero della Salute, Direzione generale programmazione sanitaria, anche a tempo parziale, un dirigente dell'AO di Cosenza.
4. Per lo svolgimento delle attività relative al progetto sui centri Hub della terapia del dolore, è disposta l'assegnazione temporanea presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione sanitaria, del dott. Francesco Amato
5. L'assegnazione temporanea del dott. Amato ha durata a pari a 12 mesi, rinnovabili, a decorrere dalla data di registrazione della presente Intesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;
6. L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dirigente presso la Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute di norma sino a 2 giorni lavorativi a settimana. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e videoconferenze. Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. Amato è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e del decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, recante *Codice di comportamento dei dipendenti del*

Ministero della salute pubblicati sul sito internet del Ministero.

7. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza in qualità di amministrazione di appartenenza, continua a farsi carico degli oneri relativi al trattamento economico del dipendente distaccato, ivi inclusi i compensi per lavoro straordinario, provvedendo, inoltre, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività svolta dal proprio dipendente presso il Ministero della Salute.
8. La Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, mette a disposizione le risorse infrastrutturali (postazione di lavoro, dotazioni informatiche, ecc.) necessarie allo svolgimento delle attività progettuali.
9. La Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, con cadenza trimestrale e previa formale richiesta, rimborsa all'Azienda Ospedaliera di Cosenza le sole spese di trasferta e soggiorno, come quantificate dall'Azienda sulla base dei giustificativi ricevuti, sostenute e documentate dal dipendente temporaneamente assegnato e relative allo svolgimento della collaborazione di che (trattasi di norma sino a 2 giorni lavorativi a settimana per 12 mesi presso la sede del Ministero della Salute in Roma e, su autorizzazione del Direttore generale della programmazione sanitaria, presso le altre sedi istituzionali dove si svolgeranno incontri attinenti all'allegato progetto, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 15.000,00;
10. Il dott. Amato, al termine della collaborazione, redige una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti nell'ambito del progetto allegato al presente protocollo. La relazione è trasmessa al Ministero della Salute, Ufficio 2 all'Azienda Ospedaliera di Cosenza.
11. Dall'attuazione del presente protocollo non derivano ulteriori oneri a carico delle Amministrazioni interessate.
12. Le parti possono risolvere il presente protocollo previa comunicazione contenente i motivi della risoluzione, da rendere con un preavviso di almeno quindici giorni.
13. Il Ministero della Salute e l'Azienda Ospedaliera e i rispettivi incaricati che, nello svolgimento dell'attività oggetto del protocollo, vengono a conoscenza e trattano dati personali e sensibili, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente normativa sulla privacy. Il Ministero della Salute e la AOSP si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto della predetta normativa e per fini amministrativi, contabili e fiscali, connessi al rapporto contrattuale.
14. Il Ministero della Salute, e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegnano rispettivamente ad aderire ai principi enunciati nei propri Codici Etici adottati e pubblicati sui propri siti internet ai quali si rimanda per la loro consultazione. In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti Codici, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile, con diritto delle Parti di chiedere il risarcimento dei danni

patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

15. Il presente protocollo è:

- soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, fatto salvo quanto previsto per le amministrazioni statali e regionali dal successivo art. 7 del medesimo D.P.R. 131 del 1986;
- esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell' allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n.642.

16. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

p. Ministero della salute
Direzione Generale della Programmazione sanitaria
Dott. Andrea Urbani *

p. l'Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile *

**Firme apposte con modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. n. 241/1990.*

www.Albopretorionline.it

